

## REGOLAMENTO

# CORSI PRE ACCADEMICI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE

(Ex Periodi Inferiore e Medio V.O.)

Deliberato dal Consiglio Accademico n. 31 del 12/03/2011

Redatto in Base alla Legge 508/99 - D.P.R. 212/2005 artt. 43 e 45 del Regolamento Didattico dell'Istituto approvato con Decreto MIUR AFAM n. 38 del 14.02.2011 e D.D. n. 210/ISN2 del 28 Febbraio 2011





## REGOLAMENTO

## FONTI NORMATIVE

## PARTE PRIMA

## Regolamento di funzionamento

| Art. 1.  | Istituzione dei corsi pre-accademici  |  |  |
|----------|---|--|--|
| Art. 2.  | Attivazione dei corsi pre-accademici  |  |  |
| Art. 3.  | Distinzione dei corsi in periodi e livelli di competenza pre-accademici   |  |  |
| Art. 3.  | Distinzione dei corsi in periodi e livelli di competenza  |  |  |
| Art. 4.  | Articolazione didattica   |  |  |
| Art. 5.  | Accesso al Corso di studi. Esami di ammissione. Candidati Privatisti  |  |  |
| Art. 6.  | Esami di verifica successivi alla ammissione  |  |  |
| Art. 7.  | Ripetenze, anticipi, estensione o sospensione dei periodi di studio   |  |  |
| Art. 8.  | Certificazioni di livello di competenza   |  |  |
| Art. 9.  | Durata  |  |  |
| Art. 10. | Tipologie di attività formative   |  |  |
| Art. 11. | Esami   |  |  |
| Art. 12  | Possibilità di transito da ordinamento previgente verso i nuovi corsi di fascia pre accademica  |  |  |
| Art. 13  | Equipollenze tra certificazioni dell'ordinamento previgente e livelli di competenza nella formazione pre accademica di nuova istituzione. |  |  |
| Art. 14. | Accesso e iscrizione a singoli insegnamenti   |  |  |
| Art. 15. | Limiti d'età  |  |  |
| Art. 16. | Commissioni d'esame   |  |  |
| Art. 17. | Contemporanea frequenza di corsi diversi  |  |  |
| Art. 18. | Docenti   |  |  |
| Art. 19  | Convenzioni con Istituzioni pubbliche e private   |  |  |

## **PARTE SECONDA**

## **Aree formative**

## **PARTE TERZA**

Piani di studio dei vari corsi di fascia pre-accademica



#### **FONTI NORMATIVE**

- VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2005, n. 212, in particolare art. 12 c. 4;
- VISTI i Decreti Ministeriali attuativi della riforma n. 90 del 3 luglio 2008; n. 124 del 30 settembre 2009; n. 154 del 12 novembre 2009;
- VISTA la normativa riferita all'ordinamento previgente;
- VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Pyotr Ilyich Tchaikovsky" di Nocera Terinese, approvato con Decreto Ministeriale n.64 del 1 Aprile 2008;
- VISTA l'attivazione dall'a.a. 2010/2011 del Nuovo Ordinamento dei Corsi di diploma accademico di primo livello, approvati con Decreto Ministeriale n.194 del 22 Settembre 2010;
- VISTO il regolamento didattico dell'Istituto approvato con Decreto MIUR AFAM n. 38 del 14 Febbraio 2011 e Decreto Direttoriale n. 210/ISN2 del 28 Febbraio 2011, in particolare gli artt. 43 e 45:
- VISTO il Deliberato del Consiglio Accademico n. 31 del 12 Marzo 2011;

#### **PARTE PRIMA**

#### Regolamento di funzionamento

#### Art. 1

(Istituzione dei corsi pre-accademici)

L'Istituto Superiore di Studi Musicali "Pyotr Ilyich Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz) istituisce e organizza corsi di fascia Pre-Accademica (ex periodi inferiori e Medi del V.O.) utili a fornire agli studenti una formazione strutturata, organizzata per periodi di studio nella fattispecie "Livelli" di competenza, con l'obiettivo di formare le competenze adeguate per l'ingresso ai corsi accademici di primo livello.

#### Art. 2

(Attivazione dei corsi Pre-Accademici)

- 1. L'Istituto per l'attivazione dei corsi di fascia pre accademica adotta necessariamente i seguenti strumenti normativi:
- a. Regolamento di funzionamento dei corsi di fascia pre-accademica;
- b. Documento sugli obiettivi di apprendimento in riferimento alle aree formative coinvolte, agli insegnamenti che concorrono ai vari corsi di studio pre-accademico, nell'articolazione del percorso in periodi di studio;



- c. Piani di studio dei vari corsi di fascia pre-accademica, con definizione delle aree formative e degli insegnamenti che contribuiscono al corso nonché delle tipologie di attività formative e delle discipline obbligatorie e propedeutiche;
- d. Programmi di esame per la certificazione dei livelli di competenza, relativamente ad ogni insegnamento.

## Art. 3 (Distinzione dei corsi in periodi e livelli di competenza)

1. Nei corsi di fascia pre-accademica si distinguono fino a tre periodi di studio:

| LIVELLO | DENOMINAZIONE     | ANNI<br>ORDINARI/MAX<br>DI CORSO | ANNI<br>MINIMI DI<br>CORSO | CERTIFICAZIONE<br>COMPETENZA |
|---------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| PRIMO   | PERIODO INFERIORE | 3                                | 1                          | LEVEL A                      |
| SECONDO | PERIODO MEDIO     | 2                                | 1                          | LEVEL B                      |
| TERZO   | PERIODO SUPERIORE | 3                                | 1                          | LEVEL C                      |

- 2. In ogni periodo di studio sono individuate le discipline che concorrono al percorso formativo.
- 3. Il percorso formativo, che è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi traguardo della fascia pre-accademica, si articola nel riferimento a individuati Gradi di competenza per i vari insegnamenti.

## Art. 4

## (Articolazione didattica)

- 1. Gli insegnamenti impartiti nei corsi di formazione pre-accademica afferiscono a 5 aree formative.
- Esecuzione e interpretazione
- Teoria e analisi
- Musica d'insieme
- Storia della musica
- Tecnologia musicale
- 2. Ogni area formativa può comprendere più discipline o insegnamenti.
- 3. In ciascun periodo sono attivati gli insegnamenti previsti in una specifica tabella, comprensivi della tipologia di verifica di fine periodo.
- 4. Il piano di studi di ogni corso, comprensivo degli insegnamenti concorrenti e delle ore annue nel periodo sono definiti in apposito documento deliberato dal Consiglio Accademico.



6. I Programmi d'esame in relazione agli insegnamenti attivati sono resi disponibili sul Sito dell'Istituto ed a disposizione anche in funzione di utenza esterna, che si rivolga all'istituzione per sostenere esami e correlata certificazione di livello di competenza.

#### Art. 5

(Accesso al Corso di studi. Esami di ammissione. Candidati Privatisti)

- 1. Per essere ammessi ai corsi di fascia pre-accademica, è necessario presentare domanda al Direttore dell'Istituto, entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Accademico. Inoltre bisogna sostenere un esame di ammissione, che stabilisce la graduatoria dei candidati idonei. Tale graduatoria costituisce riferimento per l'ammissione, in rapporto ai posti definiti come disponibili.
- 2. Può essere presentata domanda di ammissione per ciascuno dei tre Periodi nei quali è articolato il Corso. L'apposita Commissione esaminatrice potrà altresì ammettere il candidato a un periodo diverso da quello richiesto dal candidato ovvero può anche ammetterlo con debiti formativi rispetto alle discipline del Periodo richiesto.
- 3. E' possibile anche ammettere, agli esami di compimento di Periodo o Licenza delle Materie Complementari, candidati privatisti. Gli stessi, attraverso l'apposita modulistica potranno scegliere tra i relativi esami anche le singole Discipline a cui sono interessati e delle quali poi l'Istituto rilascerà le relative certificazioni di competenza. Rimangono, come riferimento rispetto ai brani obbligati o alle prove richieste, gli stessi piani di studio in vigore per gli allievi interni. Le sessioni d'esame previste sono: estiva, autunnale o invernale.

Nell'eventualità in cui il candidato privatista faccia domanda per sostenere un Esame di Compimento o Licenza di Livello superiore dal Primo, in caso di esito positivo dell'esame, si ritengono assolti gli esami propedeutici precedenti in riferimento all'Area Formativa di riferimento.

#### Art. 6

(Esami di verifica successivi all'ammissione)

L'istituzione prevede momenti di verifica, successivi all'ammissione, atti a individuare l'acquisizione delle relative competenze previste dal curricolo formativo.

#### Nello specifico:

- 1. Gli allievi passano da un anno al successivo, all'interno dello stesso Livello, per scrutinio del Docente, con una votazione pari o superiore a 6/10.
- 2. Ogni allievo, indipendentemente dal Livello di accesso, entra in un periodo di prova detto "Esperimento" e avrà l'obbligo di superare un primo esame specifico detto "Esame di conferma", utile ad accertare le attitudini e la propensione dell'allievo allo studio in Conservatorio. Detto esame determinerà, senza appello, la possibilità dell'allievo di proseguire il percorso didattico in atto. L'esame di conferma si tiene entro il primo anno che si è iscritti al conservatorio ed esclusivamente sulla disciplina principale.
- 3. In particolari casi in cui l'allievo, che si trova nel periodo di esperimento, **abbia svolto** l'intero programma di un Periodo successivo da quello a cui è iscritto e trovasi nelle condizioni di sostenere il relativo esame di Compimento o Diploma, la commissione ha facoltà



di confermarlo anche ad un periodo successivo a quello di ammissione: in tal caso gli esami precedenti si intendono già acquisiti con l'esame di conferma. La domanda dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata da parte del Docente della materia di riferimento.

- 4. Ogni Materia si considera assolta nel momento in cui viene compiuto l'esame di Compimento di Livello o l'Esame di Licenza rispetto alla Disciplina stessa.
- 5. Nel percorso formativo è possibile procedere per Livelli diversi nelle singole Materie attinenti a diverse aree formative del percorso formativo. Eventuali debiti, al fine di completare la frequenza di tutte le materie nell'ambito dello stesso Livello, vanno comunque saldati prima del conseguimento del Diploma Pre Accademico. Ogni piano di studio riporta le discipline obbligatorie e propedeutiche al conseguimento del diploma finale.
- 6. Al termine del terzo Livello, gli allievi sosterranno l'esame di Diploma degli Studi dei Corsi Pre-Accademici previo assolvimento delle Licenze delle discipline complementari obbligatorie e propedeutiche.

#### Art. 7

(Ripetenze, anticipi, estensione o sospensione dei periodi di studio)

- 1. All'interno di ogni Livello è possibile ripetere una sola annualità per ogni materia
- 2. Non è possibile ottenere deroghe da quanto previsto dal comma 1 del presente articolo per la Disciplina principale oltre l'annualità prevista, il verificarsi di giudizi negativi al termine dell'annualità ripetuta comportano automaticamente l'uscita dal Corso dell'allievo, fatto salvo casi di impossibilità di frequenza per malattia, trasferimento della residenza per motivi di studio e comunque solo per concessione della Direzione.
- 3. L'allievo può richiedere la sospensione degli studi per una sola annualità e secondo le motivazioni di cui al comma 2 del presente Articolo.
- 4. Per importanti e circostanziati motivi, l'allievo potrà anche inoltrare richiesta alla Direzione al fine di rinviare, all'anno successivo, la frequenza di un massimo di due materie integrative.
- 5. La mancata frequenza di qualsiasi materia comporta automaticamente la ripetizione dell'insegnamento specifico.
- 6. Qualora i docenti responsabili delle singole Discipline lo consentano, tramite apposita richiesta, gli allievi potranno anticipare i relativi Esami di Licenza o Compimento di Livello nell'ambito dello stesso Periodo, sostenendo le relative verifiche con le consuete modalità di cui all'art.11, comma 1, lettera B.

#### Art. 8

(Certificazioni di livello di competenza)

- 1. La certificazione dei livelli di competenza si dà nella seguente forma:
- a) Schema di sintesi relativo alla struttura dei corsi di fascia pre-accademica attivati dall'Istituzione;
- b) Denominazione dell'insegnamento;



- c) Livello di competenza acquisito;
- d) Data esame;
- e) Valutazione (espressa in decimi);
- f) Obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento.
- 2. Possono presentare domanda per sostenere gli esami di livello di competenza, in relazione a ciascun insegnamento che concorre al piano formativo di un corso, anche candidati esterni cioè candidati privatisti non iscritti ai corsi di fascia pre-accademica dell'Istituzione secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 3.
- 3. Gli studenti esterni possono richiedere certificazione dei livelli di competenza conseguiti presso l'Istituzione, che rilascerà attestato nella seguente forma:
- a) Denominazione dell'insegnamento;
- b) Livello di competenza acquisito;
- c) Data esame;
- d) Valutazione (espressa in decimi);
- e) Obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento.

#### Art. 9 (Durata)

1. In termini generali, ciascun Corso di formazione musicale pre-accademica presenta il seguente schema ordinario di articolazioni di periodi di studio e di durate in anni per ognuno di essi:

(A) Primo Livello Periodo Inferiore → Ordinaria 3 Anni → Minima 1 Anno
(B) Secondo Livello Periodo Medio → Ordinaria 2 Anni → Minima 1 Anno
(C) Terzo Livello Periodo Superiore → Ordinaria 3 Anni → Minima 1 Anno

2. E' possibile, accertate particolari capacità dell'allievo e in funzione del programma degli studi svolto, che la durata canonica del Corso e della Materia si riduca, così come, per converso, nel caso di mancato raggiungimento delle competenze indicate nei tempi ordinari previsti, si possa avere l'estensione del periodo di studi così come all'art. 7 del presente Regolamento.

## Art. 10

(Tipologie di attività formative)

- 1. I corsi di formazione di fascia pre-accademica si costituiscono nell'azione di insegnamenti, che possono assumere varia durata secondo la tipologia del Corso in oggetto.
- 2. Le tipologie di attività formative consistono in:
- lezioni individuali,
- lezioni d'insieme,
- lezioni Collettive teorico-pratiche,
- laboratori,
- stage.



3. Agli allievi è fatto obbligo di frequentare almeno l'80% del monte-ore annuo di ogni singola disciplina. Il mancato raggiungimento della prevista quota di frequenza, per assenze non adeguatamente giustificate da un certificato medico o per forza maggiore, comporta automaticamente la ripetizione della materia specifica. È facoltà del Direttore, sentito il parere dei docenti interessati, concedere il posticipo o l'esonero di una o più Materie.

#### Art. 11

(Esami)

- 1. L'accesso all'esame di Compimento e/o Licenza di Periodo, per ciascun insegnamento, avviene:
- a) in maniera ordinaria (allievi che si trovano all'anno di Compimento e/o Licenza): dietro presentazione di apposita domanda da parte dell'allievo, da inoltrare alla segreteria didattica dell'istituto sia per i candidati interni che esterni;
- b) in maniera straordinaria, (allievi che si trovano ad un anno di corso anteriore a quello di Compimento e/o Licenza): dietro presentazione di apposita domanda da parte dell'allievo, controfirmata dal Docente di riferimento, da inoltrare alla segreteria didattica dell'istituto sia per i candidati interni che esterni;
- 2. Il programma d'esame deve rispettare gli obiettivi finali del livello e delle prove previste.
- 3. Ogni candidato dovrà presentare obbligatoriamente il programma d'esame alla commissione prima dell'inizio della prova.
- 4. Ciascun candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico espresso in decimi frutto della media delle varie prove previste nell'esame stesso, l'esame si intende superato quando il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi in ognuna delle prove d'esame. In caso di insufficienza il candidato potrà riparare le singole prove nelle tre sessioni annuali previste: estiva, autunnale o invernale.

#### Art. 12

(Possibilità di transito da ordinamento previgente verso i nuovi corsi di fascia pre-accademica)

Gli studenti iscritti ai corsi dell'ordinamento previgente possono transitare ai corsi preaccademici di cui al presente regolamento. L'Istituzione valuta, anche attraverso verifiche didattiche, ed eventualmente riconosce le certificazioni acquisite nel precedente contesto, traducendole nel nuovo sistema anche attraverso apposite tabelle di equipollenza.



#### Art. 13

(Equipollenze tra certificazioni dell'ordinamento previgente e livelli di competenza nella formazione pre-accademica di nuova istituzione)

1.In relazione a ogni possibile dialogo tra la struttura di certificazioni dell'ordinamento previgente, secondo la distinzione di licenze e compimenti, e la struttura di certificazioni dei livelli di competenza, che è propria dei corsi di fascia pre-accademica di nuova istituzione, si definisce lo schema così come riportato nei singoli piani di studio allegati al presente regolamento comprendente lo schema di equipotenze tra precedenti e nuove certificazioni.

- 2. Un tale schema risulta utile in funzione di richieste di transito dall'ordinamento previgente verso i nuovi corsi di fascia pre-accademica, come anche di innesti, nel percorso di studi, da parte di studenti interessati, che abbiano già acquisito, con il precedente ordinamento, alcuni livelli di studio e connesse con le relative certificazioni.
- 3. Lo schema è altresì funzionale al proseguimento della carriera di studi, per i candidati privatisti, che abbiano maturato certificazioni nell'Ordinamento previgente, che potranno trovare così organica connessione con lo schema delle nuove certificazioni. Il lavoro svolto e i titoli maturati vengono riconosciuti e forniscono supporto alla prosecuzione degli studi, per l'acquisizione di nuove e progressive certificazioni secondo le nuove forme.

#### Art. 14

(Accesso e iscrizione a singoli insegnamenti)

E' consentita la frequenza di singole discipline a coloro che ne facessero richiesta, ai quali, superato l'eventuale esame o verifica di ingresso nel caso esista propedeuticità alla disciplina richiesta, sarà rilasciato, alla fine del periodo del corso, l'attestato di competenza se richiesto. Le discipline disponibili saranno rese note all'inizio di ogni anno accademico con Atto del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.

## Art. 15

(Limiti d'età)

Per l'ammissione ai corsi di formazione Pre Accademica non sono previsti limiti di età. E' demandata alla commissione di ammissione la verifica dei requisiti per entrare in conservatorio.



#### Art. 16

#### (Commissioni d'esame)

- 1. La Commissione per l'esame di ammissione è costituita da almeno tre professori scelti in modo da poter garantire la corretta interpretazione di tutti gli indicatori presi a riferimento per la valutazione dei candidati.
- 2. Per tutte le tipologie d'esame, sono istituite le relative Commissioni costituite da almeno tre professori delle quali fa parte anche il professore degli studenti interni sottoposto ad esame.
- 3. Le Commissioni sono nominate dal Direttore.

#### Art. 17

#### (Contemporanea frequenza di corsi diversi)

- 1. Si dà possibilità di iscrizione contemporanea sino a un massimo di due corsi di fascia preaccademica, sempre previo superamento di specifico e mirato esame di ammissione. La frequenza può realizzarsi anche per accessi conseguiti in anni diversi e per livelli di stadio diverso.
- 2. E' possibile frequentare un corso di fascia pre-accademica, anche per uno studente iscritto ai corsi di alta formazione musicale, nel caso che si tratti di corsi che insistono su aree diverse.

#### Art. 18

(Docenti)

1. Secondo le esigenze dell'Istituto e le diverse professionalità presenti al suo interno, le docenze dei corsi di strumento e canto, e delle relative discipline integrative vengono prioritariamente assegnate ai docenti titolari di Cattedra. Laddove i docenti titolari abbiano esaurito la loro disponibilità oraria, si procederà alla nomina di "Assistenti" o Esperti Esterni, nella misura in cui il Bilancio dell'Istituzione lo consenta, traendoli dall'apposita graduatoria d'Istituto.

#### Art. 19

(Convenzioni con Istituzioni Pubbliche e Private)

1. Così come previsto dall'artt. 43 e 45 del Regolamento dell'Istituto, approvato con Decreto MIUR AFAM n. 38 del 14 Febbraio 2011 e D.D. n. 211/ISN2 del 28 Febbraio 2011, i suddetti corsi di formazione Pre Accademica, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.



- 2. Il Consiglio Accademico determina le modalità di convenzionamento e di disciplina delle modalità di verifica didattica e gestione amministrativa delle istituzioni convenzionate, anche attraverso l'emanazione di uno specifico regolamento, redatto nel rispetto del presente regolamento, del Regolamento Generale dell'Istituto nonché dello Statuto di Autonomia.
- 3. Le istituzioni convenzionate avranno l'obbligo di seguire i programmi di studio allegati al presente regolamento. Le convenzioni, in base ai requisiti della struttura convenzionante, potranno riguardare anche singoli Periodi di studio.

#### **PARTE SECONDA**

#### **Aree formative**

I Corsi Pre Accademici si prefiggono, preso atto delle competenze ritrovabili nei conseguenti e successivi Corsi di I livello, di ripartire l'azione didattica rivolta agli allievi secondo le seguenti Aree formative

|                | Esecuzione e interpretazione |  |
|----------------|------------------------------|--|
|                | Teoria e analisi             |  |
| Aree formative | Musica d'insieme             |  |
|                | Storia della musica          |  |
|                | Tecnologia musicale          |  |

**PARTE TERZA** 

Piani di studio Allegati

